



**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile**

## **IL COMMISSARIO DELEGATO**

per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
OCDPC N. 1001 DEL 9 GIUGNO 2023**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 MAGGIO 2023  
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA**

**Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania**

---

# **Linee Guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria delle domande di accesso alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive**

---

## Sommario

Contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive .....	3
1. Ambito di applicazione .....	3
2. Requisiti per la concessione del contributo .....	3
3. Contributo concedibile .....	5
4. Istruttoria e rendicontazione degli interventi .....	8
5. Indennizzi assicurativi e contributo da altro Ente Pubblico .....	11
6. Provvedimento di approvazione .....	11
7. Controlli da parte del Commissario Delegato .....	12
8. Liquidazione delle spese.....	12
9. Rimodulazione del piano.....	13
10. Decadenza e revoca del contributo .....	13
11. Tutela della privacy .....	14
12. Obblighi di pubblicazione .....	14
13. Conservazione dei documenti .....	14
14. Rinvio.....	15

# **Contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive**

## **1. Ambito di applicazione**

- 1.1 Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità cui i Soggetti Attuatori, individuati con nota OCDP5.0000031 del 01/08/2023, dovranno attenersi per la concessione dei contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno di immediato sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse, a seguito degli *eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno* - art. 4 comma 3 lett. b) dell'OCDPC 1001/2023.
- 1.2 Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze presentate dai privati utilizzando la Scheda C1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" allegata all'OCDPC 1001/2023; resta fermo che saranno riconosciute esclusivamente le voci di danno previste per tale contributo, nei limiti degli importi ammissibili.
- 1.3 Nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sono in capo ai Soggetti Attuatori le attività previste dalla OCDPC n. 1001/2023, avvalendosi, ove ne ricorrano le condizioni, delle deroghe di cui all'art. 3 della citata Ordinanza, volte a garantire la massima celerità nella conclusione dei procedimenti finalizzati all'erogazione dei contributi.
- 1.4 Per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 1001/2023 è stata aperta, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, apposita contabilità speciale n. 6410, intestata a "COM.DEL.O.1001-23R.CAMPANIA", in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima ordinanza.

## **2. Requisiti per la concessione del contributo**

- 2.1 Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze:
  - a) Aver presentato l'istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 4, comma 3, lett. a) dell'OCDPC n. 1001/2023 rispondendo all'avviso emesso dall'Amministrazione comunale in attuazione della nota OCDP5.0000031 del 01/08/2023;
  - b) L'avvenuta comunicazione delle istanze pervenute da parte dell'Amministrazione comunale al Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni,

come previsto dalle indicazioni operative approvate con nota OCDP5.0000031 del 01/08/2023.

- 2.2 L'istanza di accesso al contributo è quella già presentata al Comune, utilizzando le schede fornite dal Commissario Delegato con nota OCDP5.0000031 del 01/08/2023, dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività economica e produttiva.
- 2.3 Condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eccezionali eventi meteorologici di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023.
- 2.4 Il contributo previsto dall'art. 4 comma 3 lett. b) dell'OCDPC 1001/2023 è riconosciuto nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno.
- 2.5 Ulteriori requisiti per la concessione del contributo sono:
- a. la costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente; i professionisti e le loro forme associative devono essere regolarmente iscritti all'ordine o collegio professionale del settore in cui si opera, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla normativa vigente;
  - b. essere in possesso di partita IVA;
  - c. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
  - d. non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
  - e. regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e Casse professionali;
  - f. assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente.

### 3. Contributo concedibile

3.1 Sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su impianti produttivi danneggiati e su edifici per attività economiche e produttive e sulle parti comuni degli stessi. In particolare:

1) Le spese per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) come di seguito riportati:

- a) elementi strutturali;
- b) finiture interne ed esterne;
- c) serramenti interni ed esterni;
- d) impianti idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
- e) impianti elettrico e per allarme;
- f) impianti citofonico, reti dati LAN;
- g) ascensori e montascale;
- h) pertinenza (ad esclusione di quanto riportato al punto 9 lett. a));
- i) aree e fondi esterni (ad esclusione di quanto riportato al punto 9 lett. b));
- j) eventuali adeguamenti obbligatori per legge;
- k) prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi.

2) Le spese per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature, il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili, le spese per la sostituzione o il ripristino degli arredi dei locali atti a servire da ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici, le spese per la sostituzione o riparazione dei beni mobili registrati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa.

3) Le spese in caso di delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, per affitto di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l'acquisto.

3.2 Fermo restando quanto riportato al punto 3.1, i giustificativi delle spese sostenute devono essere coerenti con le tipologie di danno dichiarate nella Sezione "*Quantificazione della spesa*" della scheda C1.

3.3 Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per l'esercizio di attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore.

3.4 Non sono ammissibili al contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:

- a. danni alle pertinenze, ancorchè distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
  - b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, se non funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa;
  - c. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abitativa. Non rientrano tra le cause di esclusione le fattispecie di cui:
    - all'art. 6 e 6 bis del DPR 380/01 e s.m.i.;
    - all'art. 34 bis del DPR 380/01 e s.m.i. ;
  - d. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
  - e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
  - f. danni ai beni mobili registrati, se non funzionali all'esercizio dell'attività produttiva o di impresa;
  - g. prodotti della produzione primaria, non ancora oggetto di raccolta, che non possono essere considerati quali scorte, trattandosi di perdita di produzione e come tale non ammissibile a contributo.
- 3.5 Costituiscono, inoltre, spese non ammissibili a contributo quelle per cui sono stati richiesti altri incentivi fiscali statali (detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, di risparmio energetico, ecc...).
- 3.6 Le spese ammissibili a finanziamento sono al netto dell'IVA, salvo che quest'ultima non sia in alcun modo recuperabile da parte dell'impresa.
- 3.7 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. b) della OCDPC 1001/2023, il contributo è concesso nel **limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila)** e non può, in ogni caso, superare l'importo richiesto con l'istanza di accesso al contributo.
- 3.8 Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l'acquisto dei materiali utilizzati, dimostrato con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa

quietanzata; la voce di costo relativa alla manodopera propria utilizzata negli interventi di ripristino non è ammissibile a contributo.

3.9 Per le prestazioni tecniche relative agli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino dei danni relativi e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale di cui al precedente punto 3.7.

3.9 Ai fini della concessione dei contributi, le imprese ricadenti nel campo di applicazione del *Regolamento UE n°1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»* come modificato dal *Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020*, con validità fino al 31 dicembre 2023, dovranno produrre una dichiarazione che attesti:

- a. il ricevimento di qualsiasi altro aiuto «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso;
- b. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi, ai fini del rispetto del massimale e delle condizioni previste dal suddetto Regolamento.

3.10 Ai fini della concessione dei contributi, le imprese ricadenti nel campo di applicazione del *Regolamento UE n°1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo* come modificato dal *Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019*, con validità fino al 31 dicembre 2027, dovranno produrre una dichiarazione che attesti:

- a. il ricevimento di qualsiasi altro aiuto «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso;
- b. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi, ai fini del rispetto del massimale e delle condizioni previste dal suddetto Regolamento.

3.11 Ai fini della concessione dei contributi, le imprese ricadenti nel campo di applicazione del *Regolamento UE n°717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura* come modificato dal *Regolamento (UE) 2022/2514 della Commissione del 14 dicembre 2022*, con validità fino al 31 dicembre 2023, dovranno produrre una dichiarazione che attesti:

- a. il ricevimento di qualsiasi altro aiuto «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso;
- b. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi, ai fini del rispetto del massimale e delle condizioni previste dal suddetto Regolamento.

3.12 I Soggetti Attuatori provvederanno agli adempimenti necessari al rispetto della disciplina di cui ai precedenti punti 3.9, 3.10 e 3.11, nonché alle necessarie comunicazioni ai beneficiari.

3.13 Qualora l'importo richiesto nella domanda presentata superi il massimale di cui al punto 3.7, il richiedente, a seguito della comunicazione dell'ammissione al contributo, potrà indicare quali, tra le spese ammissibili, intende finanziare nei limiti del contributo riconosciuto.

#### **4. Istruttoria e rendicontazione degli interventi**

4.1 L'istruttoria delle istanze è di competenza del Soggetto Attuatore ed è finalizzata a:

- accertare l'ammissibilità della domanda, la presenza dei requisiti previsti al punto 2, la completezza e la regolarità della documentazione presentata;
- determinare i danni effettivamente ammissibili a contributo nei limiti massimi concedibili;
- valutare la presenza di indennizzi assicurativi e e/o contribute da altro ente pubblico, come previsto al punto 5;
- verificare che il richiedente abbia prodotto le dichiarazioni secondo le modalità previste dalle schede allegate all'OCDPC 1001/2023.

4.2 Il beneficiario dovrà presentare la documentazione atta a dimostrare i requisiti descritti al punto 2 e le spese sostenute come di seguito elencate:

- a) Istanza di accesso al contributo;
- b) Visura Camerale Storica;
- c) Durc, Certificato delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato e Certificato di Regolarità Fiscale;
- d) Dichiarazione del nesso di causalità;
- e) Dichiarazione attestante l'effettiva sede presso l'immobile al momento dell'evento calamitoso;
- f) Documentazione fiscale giustificativa della spesa sostenuta (ad es. fatture per lavori, forniture e servizi), come descritto dai punti al punto 4.4;
- g) Dichiarazione che attesti che, per le fatture prodotte, non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici;
- h) Documentazione amministrativa-tecnico contabile, quali autorizzazioni, permessi, smaltimento materiali di risulta, smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE, ecc;

- i) Dichiarazione attestante di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, comprensiva degli interessi di recupero;
- j) Dichiarazione di non essere sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- k) Dichiarazione di assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
- l) Dichiarazione indicante gli estremi delle autorizzazioni, dei visti e dei permessi previsti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio dell'attività economica.
- m) Dichiarazione che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. In caso di riconoscimento di indennizzi assicurativi o contributi, si rimanda al paragrafo 5.

Sarà cura dei Soggetti Attuatori effettuare le dovute verifiche in merito alla documentazione e alle dichiarazioni acquisite, ai sensi della normativa vigente.

4.3 Il Soggetto Attuatore, previo accertamento dei requisiti dei beneficiari, procederà alla determinazione del contributo a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione indicata al punto 4.2 in originale, o in copia con allegata *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale*.

4.4 La documentazione fiscale giustificativa della spesa sostenuta dovrà recare **data successiva al 16 gennaio 2023 (incluso)** e potrà consistere in:

- a) Scontrini fiscali parlanti o altra documentazione fiscalmente valida, debitamente quietanzata (riportante la dicitura "PAGATO" con timbro e firma del cedente/prestatore);
- b) Fatture elettroniche, emesse in data anteriore alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo pagate secondo le seguenti modalità:
  - Modalità non tracciabili nei limiti degli importi ammessi dalla normativa vigente, i giustificativi dovranno essere quietanzati (riportanti la dicitura "PAGATO" con timbro e firma del cedente/prestatore);
  - Con modalità tracciabili (bonifici, carte di credito, ecc...), i giustificativi consisteranno nelle ricevute delle operazioni;
- c) Fatture elettroniche, emesse in data successiva alla notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo, riportanti nel campo dedicato alla causale o

alla descrizione dell'operazione oggetto della fattura la seguente dicitura “*OCDPC 1001/2023 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. a)*”.

4.5 A seguito della notifica al beneficiario del provvedimento di ammissione al contributo, la documentazione probatoria del pagamento delle spese effettuate è la seguente:

- In caso di bonifico: nella disposizione di bonifico devono essere ben visibili i dati dell'intestatario del conto corrente; nella causale devono essere riportati in modo chiaro gli estremi (numero, data di emissione, oggetto) della fattura che viene pagata con aggiunta della seguente dicitura “*OCDPC 1001/2023 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. a)*”;
- In caso di Ricevuta Bancaria (Ri.BA.): dovrà essere prodotta la ricevuta bancaria attestante l'avvenuto pagamento, in cui siano visibili i dati del cessionario/committente e del cedente/prestatore, il riferimento alla fattura, la modalità di pagamento, la scadenza o il termine di saldo entro il quale il committente si impegna a versare l'importo, causale dell'operazione con riferimento alla fattura pagata con aggiunta della seguente dicitura “*OCDPC 1001/2023 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. a)*”;
- In caso di Rapporti Interbancari Diretti (R.I.D.): dovrà essere prodotto l'estratto conto bancario da cui risultino visibili l'intestatario del conto corrente, la causale dell'operazione con indicati gli estremi della fattura pagata, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

4.6 Le fatture e gli altri documenti giustificativi della spesa devono essere intestati all'impresa richiedente.

4.7 Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore all'importo riconosciuto, il contributo è rideterminato in funzione della spesa ammissibile documentata.

4.8 I beneficiari dovranno ultimare gli interventi oggetto del finanziamento **entro il termine di quattro mesi** a decorrere dalla trasmissione delle presenti Linee Guida al Soggetto Attuatore, che comunicherà tempestivamente ai beneficiari l'ammissione a contributo.

4.9 **Entro e non oltre 30 giorni** dal termine di ultimazione dei lavori per gli interventi ammessi a contributo, riportato nel precedente punto, i beneficiari dovranno consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute. Qualora gli interventi siano già conclusi alla data di comunicazione di ammissione al contributo, il termine di 30 giorni decorre da tale data.

## **5. Indennizzi assicurativi e contributo da altro Ente Pubblico**

- 5.1. Eventuali indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3 lett. b), della OCDPC 1001/2023, concorrono alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

Il contributo è riconosciuto al netto dell'importo coperto dagli eventuali indennizzi suddetti, fermo restando il limite massimo previsto al punto 3.7.

I richiedenti dovranno trasmettere al Soggetto Attuatore, unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni, la seguente documentazione:

- copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito;
- copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito.

Qualora sia stato già corrisposto un contributo da parte di altro ente pubblico, i richiedenti trasmetteranno idonea documentazione attestante importo e titolo del contributo riconosciuto.

Il richiedente del contributo, se persona fisica diversa dal proprietario, dovrà inoltrare al Soggetto Attuatore una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario, attestante la presenza o meno di indennizzi assicurativi e/o contributi incassati o da incassare sul medesimo immobile, con riferimento agli *eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno*.

- 5.2. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

## **6. Provvedimento di approvazione**

- 6.1. A seguito dell'istruttoria condotta i Soggetti Attuatori dovranno emettere uno specifico provvedimento, contenente il rendiconto relativo a ciascun intervento concluso per il quale si richiede l'erogazione del contributo.

In caso di richieste di contributo pervenute in tempi diversi è facoltà del Soggetto Attuatore approvare più di un provvedimento.

- 6.2. Il provvedimento di approvazione dei rendiconti e di riconoscimento dei contributi ai soggetti beneficiari emesso dal Soggetto Attuatore, dovrà dare atto:

- a) della accoglibilità dell'istanza;
- b) della completezza e della regolarità della documentazione;

- c) del possesso dei requisiti del richiedente;
- d) del nesso di causalità dei danni subiti con l'evento calamitoso oggetto del *OCDPC 1001/2023*;
- e) della congruità della spesa sostenuta.

6.3. Tutta la documentazione amministrativa-tecnico-contabile a corredo dei rendiconti deve essere acquisita dal Soggetto Attuatore in originale o in copia, con allegata *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale*. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare la seguente dicitura, attestante l'imputabilità della spesa: "*OCDPC 1001/2023 - spesa a valere sul contributo ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. b)*", con timbro e visto del Soggetto Attuatore.

6.4. Il Soggetto Attuatore provvederà a trasmettere al Commissario Delegato il provvedimento di approvazione dei rendiconti unitamente alla documentazione a corredo dell'istanza di richiesta di contributo, comprensiva dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-amministrativa. La documentazione dovrà essere trasmessa:

- se in copia, a mezzo pec all'indirizzo [cd.1001-2023@pec.regione.campania.it](mailto:cd.1001-2023@pec.regione.campania.it) con allegata *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale*,
- se in originale, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano al seguente indirizzo:  
Regione Campania - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
Ufficio del Commissario Delegato OCDPC n. 1001/2023  
Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli

## **7. Controlli da parte del Commissario Delegato**

7.1. La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alle procedure adottate dai Soggetti Attuatori, di cui alle presenti linee guida.

7.2. Ove, in sede di verifica, emergessero delle incongruenze, queste saranno segnalate dal Commissario Delegato al Soggetto Attuatore per ulteriori verifiche ed approfondimenti finalizzate alla risoluzione delle criticità riscontrate.

## **8. Liquidazione delle spese**

8.1. A seguito della acquisizione del provvedimento di approvazione dei rendiconti e dei controlli di cui al punto 7, il Commissario Delegato provvederà a concedere ai Soggetti Attuatori l'importo riconosciuto, per la successiva liquidazione ai beneficiari.

- 8.2. I Soggetti Attuatori dovranno emettere provvedimento di liquidazione in favore dei beneficiari. Il contributo liquidabile non può essere superiore al contributo concesso.
- 8.3. I Soggetti Attuatori, **entro 30 giorni** dalle liquidazioni in favore dei beneficiari, dovranno trasmettere i mandati quietanzati al Commissario Delegato.
- 8.4. Gli interventi sopraindicati sono finanziati con le risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6410, intestata a COM.DEL.O.1001-23R.CAMPANIA, e soggiacciono all'obbligo di rendicontazione, come specificato all'art. 27, comma 4 del D.Lgs n. 1/2018.

## **9. Rimodulazione del piano**

- 9.1. A conclusione delle attività di rendicontazione dei Soggetti Attuatori e a seguito della verifica e quantificazione delle eventuali economie in merito ai fondi assegnati, le somme eventualmente risultanti rimarranno a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale dedicata.
- 9.2. Il Soggetto Attuatore non potrà sostituire o rimodulare a favore di altri soggetti gli interventi individuati e finanziati nel Piano, ancorché causalmente connessi agli eventi emergenziali in argomento e già segnalati al Commissario Delegato.

## **10. Decadenza e revoca del contributo**

- 10.1. I Soggetti Attuatori, qualora accertino in fase istruttoria la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative al riconoscimento del contributo, considereranno irricevibile l'istanza prodotta.
- 10.2. La Struttura di supporto al Commissario Delegato, in sede di specifici controlli sul provvedimento di approvazione dei rendiconti dei Soggetti Attuatori, qualora rilevasse la mancata osservanza di quanto previsto nelle presenti linee guida in ordine alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed altre motivazioni ostative al riconoscimento del contributo, comunicherà al Soggetto Attuatore lo stralcio dell'intervento dal Piano.
- 10.3. E' motivo di decadenza del contributo l'accertamento in capo ai richiedenti di false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del

contributo, riscontrata a seguito di verifiche successive l'erogazione del contributo. La decadenza comporta la revoca del contributo e la sua immediata restituzione.

- 10.4. Nei casi di revoca del contributo, I Soggetti Attuatori dovranno attivare le necessarie procedure per il recupero delle somme concesse nei confronti dei beneficiari, provvedono alla immediata comunicazione al Commissario Delegato dei provvedimenti assunti.

## **11. Tutela della privacy**

11.1 Titolare del Trattamento è il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile della Regione Campania, nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza dall'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1001/2023, con sede in Via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli.

11.2 Per la raccolta, la gestione, l'istruttoria e la liquidazione delle domande, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Commissario Delegato, i Soggetti Attuatori sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali, e si impegnano a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del D. Lgs. 101/2018.

## **12. Obblighi di pubblicazione**

12.1. I Soggetti Attuatori provvederanno a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali, le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alle presenti linee guida, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e delle relative Linee guida ANAC.

12.2. Il Commissario Delegato provvederà ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Campania nella sezione *Commissario Delegato > Eventi Gennaio 2023 - OCDPC 1001-2023* del sito <http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/> gli atti relativi alla procedura in oggetto.

## **13. Conservazione dei documenti**

13.1. I Soggetti Attuatori sono tenuti a conservare la documentazione originale o in copie autenticate in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, in caso di verifica, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Commissario Delegato.

## **14. Rinvio**

- 14.1 Per tutto quanto non previsto dalle presenti modalità attuative, si rinvia alle norme di cui all'OCDPC 1001/2023 ed alla Legge 241/90.
- 14.2 Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti linee guida saranno approvate con successive Decreto del Commissario Delegato.